



ASSOCIAZIONE "CARIMA"

STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede	
1.	L'Associazione "CARIMA" è costituita, ai sensi delle norme sulle associazioni non riconosciute, prioritariamente fra dipendenti ed ex dipendenti bancari.
2.	La sua costituzione, quale prima organizzazione sindacale aziendale, riconosciuta dall'Ufficio provinciale del lavoro di Macerata con nota n. 586 del 7 novembre 1944, è avvenuta come "Associazione fra i dipendenti della Cassa di risparmio della provincia di Macerata", per iniziativa di un gruppo di dipendenti della stessa Cassa di risparmio, trasformata nel 1992 in Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata.
3.	Per la cessazione delle finalità sindacali, le successive vicende aziendali e le mutate esigenze degli iscritti, l'Associazione si è trasformata successivamente in "Associazione fra i dipendenti ed ex dipendenti della Cassa di risparmio della provincia di Macerata", quindi in "Associazione fra i dipendenti ed ex dipendenti del gruppo CARIMA" ed infine in "Associazione CARIMA".
4.	L'Associazione, che non persegue fini di lucro, è aconfessionale, apolitica, e non ha funzioni sindacali o di patronato.
5.	Ha durata illimitata e sede legale in Macerata.
Articolo 2 – Simbolo identificativo	
1.	L'Associazione adotta come simbolo identificativo, il fiore a cinque petali di color rosso mattone, già usato dalla Banca CARIMA S.p.a., sormontato dal picchio al naturale rivolto verso destra; un esemplare del simbolo è allegato al presente statuto e ne costituisce parte integrante.
Articolo 3 – Territorio di riferimento	
1.	L'Associazione opera prevalentemente nel territorio di riferimento della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata (denominata di seguito semplicemente Fondazione CARIMA).
Articolo 4 – Finalità	
1.	L'Associazione:
a)	promuove iniziative atte a suscitare, alimentare e migliorare concretamente le relazioni personali e la solidarietà umana fra tutti i soci;
b)	promuove iniziative a carattere culturale, artistico, economico, ricreativo, turistico e sportivo fra tutti i soci;
c)	promuove iniziative ed eventi anche in collaborazione:



ASSOCIAZIONE "CARIMA"

- 1) con la Fondazione CARIMA;
 - 2) con le aziende bancarie del territorio di riferimento, se dalle stesse riconosciuta come ente o associazione aziendale;
 - 3) con le associazioni ricreative e dopolavoristiche dei dipendenti delle medesime aziende bancarie;
 - d) promuove iniziative culturali e di solidarietà in collaborazione con associazioni ed enti locali e culturali, enti no profit, associazioni umanitarie e di assistenza con sede o attività nel territorio di riferimento.
 - d) sovviene alle esigenze dei soci, anche con iniziative e provvidenze economiche.
2. Per il raggiungimento degli scopi sociali, se necessario od opportuno e con i limiti del presente statuto, l'Associazione partecipa ad enti pubblici e privati, come associazioni di categoria, federazioni o enti di promozione sportiva, enti culturali o simili.

TITOLO II - SOCI

Articolo 5 – Categorie dei soci

1. Possono far parte dell'Associazione coloro che godano dei diritti civili e politici, abbiano i requisiti di moralità idonei al buon andamento dell'Associazione stessa e siano, al momento dell'iscrizione, residenti nel territorio di riferimento, salvo quanto previsto al successivo articolo 8.
2. I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
 - a) fondatori;
 - b) ordinari;
 - c) aggregati.

Articolo 6 – Soci fondatori

1. Sono soci fondatori i soci regolarmente iscritti a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore della presente variazione statutaria.
2. Il coniuge non legalmente separato ovvero il convivente nell'ambito di unioni di fatto e i figli conviventi del socio fondatore possono partecipare alle attività e alle iniziative dell'Associazione nei limiti stabiliti dal Regolamento generale e dal Consiglio direttivo

Articolo 7 – Soci ordinari

1. Sono soci ordinari:
 - a) i dipendenti e gli ex-dipendenti delle aziende bancarie o di società appartenenti ai gruppi bancari insediate od operanti nel territorio di riferimento;
 - b) i dipendenti ed i soci della Fondazione CARIMA e delle società od enti da questa controllati.



ASSOCIAZIONE "CARIMA"

Articolo 8 – Soci aggregati

1. Sono soci aggregati coloro che intendano partecipare alle iniziative e manifestazioni dell'Associazione o che non rientrino nella definizione dei soci ordinari e che siano presentati da almeno tre soci fondatori.

Articolo 9 – Ammissione

1. Sono inoltre condizioni per il riconoscimento della qualifica di socio:
 - a) la presentazione della domanda di ammissione, contenente l'espressa accettazione di tutte le norme del presente statuto e di ogni altro regolamento dell'Associazione;
 - b) l'impegno di versare le quote sociali, nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea dei delegati;
 - c) l'accettazione della domanda da parte del Consiglio direttivo, che può stabilire condizioni o decorrenze particolari.

Articolo 10 - Doveri dei soci

1. I soci hanno il dovere di uniformarsi alle norme di una corretta convivenza, a quanto sancito dallo statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea dei delegati o dal Consiglio direttivo.
2. Nei confronti del socio inadempiente possono essere adottati i provvedimenti disciplinari previsti dallo statuto.

Articolo 11 - Perdita della qualifica

1. La qualifica di socio cessa:
 - a) per dimissioni, comunicate per iscritto all'Associazione non oltre il 30 novembre di ogni anno, con effetto, in ogni caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo;
 - b) per la perdita o l'insussistenza dei requisiti soggettivi, di cui al primo comma dell'articolo 3, dichiarata dal Consiglio direttivo;
 - c) per morosità, dichiarata dal Consiglio direttivo, in caso di mancato pagamento della quota annuale per il secondo anno consecutivo o per il quarto anno anche non consecutivo;
 - d) per radiazione, adottata all'unanimità dal Collegio dei probiviri, per gravi motivi o per gravi infrazioni allo statuto od ai regolamenti e comunque per comportamenti ritenuti incompatibili con l'ulteriore appartenenza all'Associazione.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

Capo I – Generalità

Articolo 12 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:



ASSOCIAZIONE "CARIMA"

- a) l'Assemblea generale dei soci,
- b) l'Assemblea dei delegati;
- c) il Collegio sindacale;
- d) il Collegio dei probiviri.
- e) il Consiglio direttivo;
- f) il Presidente.

Articolo 13 - Eleggibilità ed incompatibilità

1. Alle cariche sociali possono essere eletti solo i soci aventi diritto al voto e che siano iscritti da almeno tre anni.
2. Tutte le cariche sociali sono confermabili e sono conferite ed accettate a titolo gratuito; danno diritto solo al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, purché dalla stessa preventivamente autorizzate.
3. I componenti del Collegio dei probiviri e del Collegio sindacale non possono rivestire alcuna altra carica sociale.

Articolo 14 – Decadenza degli organi sociali

1. In tutti i casi di decadenza deve essere garantita la continuità della gestione sociale, come segue:
 - a) dimissioni, impedimento definitivo o cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del Presidente: decadenza immediata del Presidente; il Consiglio direttivo gestisce l'ordinaria amministrazione unitamente al vicepresidente vicario fino alla successiva riunione dello stesso, che deve essere convocata e tenuta entro sessanta giorni, per il rinnovo della carica;
 - b) dimissioni contemporanee (pervenute alla segreteria in un arco temporale massimo di sette giorni) della maggioranza dei consiglieri: decadenza immediata dell'intero Consiglio direttivo e del Presidente, il quale ultimo resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino alla riunione, per il rinnovo del Consiglio direttivo, dell'Assemblea dei delegati che deve essere convocata e tenuta entro sessanta giorni.
2. Le dimissioni che determinano la decadenza dell'organo sono irrevocabili.

Articolo 15 – Sostituzioni di componenti degli organi sociali

1. In caso di vacanza per qualsiasi motivo (decadenza, morte, dimissioni, ecc.) di uno o più componenti degli organi sociali, si procede alla sostituzione come segue;
 - a) per i componenti dell'Assemblea dei delegati, con il primo dei non eletti nella stessa circoscrizione, ove esistente; in mancanza, il posto resta vacante fino alle successive elezioni, purché rimanga in carica la maggioranza dei componenti; in caso contrario, decade l'intera Assemblea dei delegati;
 - b) per i componenti del Consiglio direttivo, con un nuovo componente eletto dalla successiva Assemblea dei delegati;
 - c) per il Collegio sindacale



ASSOCIAZIONE "CARIMA"

- 1) un componente effettivo, con il membro supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti;
 - 2) un componente supplente, il posto resta vacante, purché rimangano in carica almeno tre componenti;
 - d) per il Collegio dei probiviri, il posto resta vacante, purché rimangano in carica almeno tre componenti.
2. Ove la sostituzione non sia possibile, si procede all'integrazione con nuove nomine, fino alla successiva Assemblea generale dei soci, da parte dell'Assemblea dei delegati.

Articolo 16 - Inammissibilità delle deleghe

1. I soci ed i componenti degli organi sociali debbono partecipare alle riunioni personalmente; non è ammesso, in alcun caso, il voto per delega.

Articolo 17 – Limiti alla discussione

1. Tutti gli organi sociali non possono né discutere né deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno, intendendosi pertanto limitata alle sole comunicazioni l'indicazione generica "varie ed eventuali" contenuta nell'ordine del giorno.

Capo II – Assemblea generale dei soci

Articolo 18 – Definizione e compiti

1. L'Assemblea generale dei soci, composta da tutti i soci di qualunque categoria in regola con il pagamento delle quote sociali, è organo di primo livello ed ha i seguenti compiti:
 - a) approvare, modificare ed abrogare lo statuto sociale;
 - b) eleggere l'Assemblea dei delegati, il Collegio sindacale ed il Collegio dei probiviri.
 - c) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.
2. Delibera esclusivamente con votazione per referendum, con le modalità indicate successivamente.

Articolo 19 – Convocazione

1. L'Assemblea generale dei soci è convocata obbligatoriamente ogni tre anni, entro il 31 marzo, nel giorno stabilito dal Consiglio direttivo, per l'elezione degli organi sociali.
2. Può essere convocata in qualsiasi momento, per iniziativa dell'Assemblea dei delegati o del Collegio dei probiviri o su richiesta, contenente gli argomenti da sottoporre a referendum, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea dei delegati, entro trenta giorni dalla data della richiesta.
3. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci almeno trenta giorni prima



ASSOCIAZIONE "CARIMA"

della data fissata per le votazioni; allo stesso deve essere allegata la scheda di votazione con i nomi dei candidati.

Articolo 20 – Votazioni

1. La votazione per referendum avviene per corrispondenza, ordinaria o telematica, e le schede esprimenti il voto devono pervenire entro e non oltre il termine di chiusura della votazione.
2. La votazione per referendum è valida se ad essa ha partecipato almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e la proposta è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi; le elezioni degli organi sociali avvengono a maggioranza semplice, con le modalità previste nel presente statuto.
3. Dei risultati delle votazioni viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione, nonché dalla Commissione elettorale, se trattasi di elezioni.

Capo III - Assemblea dei delegati

Articolo 21 – Assemblea dei delegati

1. L'Assemblea dei delegati è l'organo di indirizzo e di programmazione dell'Associazione e dura in carica un triennio, con inizio dal 1° aprile successivo all'elezione, salvo il caso di ricostituzione per decadenza.
2. È organo di secondo livello ed ha un numero variabile di componenti, proporzionale al numero dei soci.

Articolo 22 – Composizione

1. L'Assemblea dei delegati è composta in modo da rappresentare la distribuzione territoriale degli iscritti, in ragione di un componente ogni quaranta soci o frazione superiore a venti.
2. La Fondazione CARIMA ha facoltà di nominare un componente aggiuntivo dell'Assemblea dei delegati.

Articolo 23 - Compiti

1. L'Assemblea dei delegati ha i seguenti compiti:
 - a) eleggere il Presidente, il o i Vicepresidenti ed il Consiglio direttivo;
 - b) formulare gli indirizzi generali per l'attività dell'Associazione;
 - c) approvare annualmente il bilancio preventivo, lo stato patrimoniale ed il rendiconto della gestione;
 - d) giudicare sulla legittimità statutaria dell'operato degli altri organi sociali;
 - e) fissare l'importo delle quote sociali per l'anno successivo, anche con differenti importi;
 - f) approvare il Regolamento generale e le sue modificazioni, su proposta del Consi-



ASSOCIAZIONE "CARIMA"

glio direttivo, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica;

- g) dichiarare decaduto per gravi motivi, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica, il Consiglio direttivo, provvedendo ad una nuova nomina entro trenta giorni;
- e) dichiarare decaduto per gravi motivi, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica, il Collegio sindacale o il Collegio dei Probiviri, nominando, se necessario, un commissario per l'indizione delle elezioni per la ricostituzione;
- f) proporre all'Assemblea generale dei soci lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- g) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Articolo 24 - Convocazione

1. L'Assemblea dei delegati è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno, mediante comunicazione scritta da inviare almeno trenta giorni prima della data fissata.
2. La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora, l'indicazione del luogo della riunione, sia della prima, sia della seconda convocazione, nel caso che la prima vada deserta.
3. La convocazione può essere chiesta anche da almeno un terzo dei componenti in carica o dal Collegio sindacale, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Articolo 25 - Riunioni

1. L'Assemblea dei delegati, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza personale della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, con la presenza almeno di un terzo dei componenti.
2. Delle riunioni dell'Assemblea dei delegati viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nonché dagli scrutatori, se nominati.
3. I componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive dell'Assemblea dei delegati sono dichiarati decaduti.

Articolo 26 – Deliberazioni

1. Le deliberazioni, se non diversamente prescritto, sono valide se adottate dalla maggioranza dei votanti e sono obbligatorie anche per il componente assente o dissenziente.
2. Le deliberazioni sono, di regola, prese con voto scritto e segreto; l'Assemblea dei delegati può, peraltro, decidere per la votazione per alzata di mano o per appello nominale o per acclamazione.

Capo IV - Collegio sindacale

Articolo 27 - Collegio sindacale



ASSOCIAZIONE "CARIMA"

1. Il Collegio sindacale è eletto dall'Assemblea generale dei soci, dura in carica tre anni.
2. È composto di tre membri effettivi; sono inoltre eletti dall'Assemblea generale dei soci due membri supplenti.
3. Il Presidente è eletto fra i membri effettivi.

Articolo 28 - Compiti

1. I componenti del Collegio sindacale assistono alle sedute dell'Assemblea dei delegati e del Consiglio direttivo, con i seguenti compiti:
 - a) controllare ed accertare la regolarità amministrativa dell'Associazione, formulando proposte, consigli e rilievi;
 - b) Vigilare sull'osservanza delle leggi e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) redigere una propria relazione sul bilancio consuntivo e sul rendiconto della gestione ed esprimere il proprio parere non vincolante sui bilanci preventivi e sulle proposte di modificazione dello statuto.

Capo V – Collegio dei probiviri

Articolo 29 - Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è eletto dall'Assemblea generale dei soci, dura in carica tre anni ed è composto di cinque membri.
2. Il Collegio, all'inizio del mandato e per tutta la sua durata, nomina il presidente ed il vicepresidente.

Articolo 30 - Compiti

1. Il Collegio dei probiviri ha il compito di vigilare sul buon nome e sull'andamento morale dell'Associazione, dirimendo inappellabilmente e senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio, tutte le controversie che insorgano tra i soci e delle quali sia investito su richiesta di uno degli interessati, nonché quelle che insorgano tra i soci e gli altri Organi sociali.
2. In particolare, può annullare, se infondati o illegittimi, entro quindici giorni dalla presentazione del reclamo da parte del soci interessati, i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b) e c).
3. Ha inoltre il compito di adottare i provvedimenti disciplinari a carico dei soci, con deliberazione motivata, appellabile nel termine di quindici giorni dalla comunicazione all'interessato.

Articolo 31 - Deliberazioni



ASSOCIAZIONE "CARIMA"

1. Il Collegio esamina e delibera sulle questioni ad esso sottoposte con la presenza di tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente, salva la radiazione, che deve essere deliberata all'unanimità dei componenti in carica.

Capo VI – Consiglio direttivo

Articolo 32 – Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da sette ad undici membri, come determinato dall'Assemblea dei delegati prima della nomina.
2. Con votazioni separate e successive, l'Assemblea dei delegati nomina nel proprio seno:
 - a) il Presidente dell'Associazione, che assume la carica di Presidente dell'Assemblea dei delegati e del Consiglio direttivo;
 - b) il Vicepresidente o i Vicepresidenti che assumono anche la carica di Vicepresidenti dell'Assemblea dei delegati e del Consiglio direttivo.
 - c) i restanti componenti, fino al raggiungimento del numero complessivo fissato.
3. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e, comunque, per la stessa durata della carica dell'Assemblea dei delegati che li ha nominati.
4. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo debbono essere dichiarati decaduti.

Articolo 33 – Compiti

1. Il Consiglio direttivo adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali ed inoltre:
 - a) provvede all'ordinaria ed alla straordinaria amministrazione dell'Associazione nei limiti e secondo le modalità indicate nel bilancio preventivo, approvato dall'Assemblea dei delegati;
 - b) elegge, nel proprio seno, il segretario, un eventuale vicesegretario, il tesoriere;
 - c) assegna ogni altro incarico ritenuto opportuno e necessario per il buon andamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione, stabilendone preventivamente il programma di massima;
 - c) delibera il bilancio preventivo, lo stato patrimoniale ed il rendiconto della gestione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei delegati;
 - d) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci e sulla loro cessazione;
 - e) attua le deliberazioni dell'Assemblea dei delegati e dell'Assemblea generale dei soci;
 - f) provvede a tenere al corrente periodicamente i soci dell'attività svolta;
 - g) ha facoltà di intraprendere iniziative o concedere provvidenze economiche in favore dei soci, in casi di estrema e comprovata necessità;
 - h) promuove iniziative ed attua i provvedimenti diretti a conseguire i fini dell'Associazione, adottando le relative deliberazioni;
 - i) convoca l'Assemblea generale dei soci e nomina la Commissione elettorale, fis-



ASSOCIAZIONE "CARIMA"

sando per le candidature un termine non inferiore a trenta giorni antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea generale dei soci.

Articolo 34 – Convocazione

1. I consiglieri sono convocati almeno quattro volte all'anno con avviso da spedirsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo.
2. La convocazione può essere chiesta anche da un terzo dei componenti in carica o dal Collegio sindacale, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
3. Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 35 – Riunioni

1. La riunione è valida con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.
2. Le deliberazioni, se non diversamente prescritto, sono prese a maggioranza assoluta di voti.
3. In caso di parità, nella votazione palese decide il voto di chi presiede la riunione; in quelle a scrutinio segreto, la proposta si ha per non accolta.

Capo VII – Presidente

Articolo 36 – Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei delegati, nel proprio seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale, con potestà di delega, anche in giudizio e in ogni grado di giurisdizione; ed inoltre
 - a) convoca e presiede l'Assemblea dei delegati ed il Consiglio direttivo;
 - b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci, dell'Assemblea dei delegati e del Consiglio direttivo;
 - c) coordina e sorveglia tutta l'attività dell'Associazione, adempie agli incarichi che gli vengono affidati dall'Assemblea dei delegati e dal Consiglio direttivo;
 - d) adotta, in via d'urgenza, tutti i provvedimenti imposti da circostanze eccezionali, con l'obbligo di comunicarli al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva.
3. Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, con uguali poteri.
4. In caso di assenza o di impedimento anche del Vicepresidente vicario, uguali poteri vengono esercitati dall'altro Vicepresidente, se nominato, ovvero congiuntamente dal Segretario e dal Consigliere delegato dal Consiglio direttivo.

Capo VIII – Altri incarichi

Articolo 37 – Segretario



ASSOCIAZIONE "CARIMA"

1. Il Segretario (o, in caso di sua assenza o impedimento, il vicesegretario, se nominato):
 - a) redige i verbali dell'Assemblea dei delegati e del Consiglio direttivo;
 - b) è responsabile della gestione del sito internet dell'Associazione e di ogni altro dispositivo informatico utilizzato per la comunicazione e il trattamento dei dati informatici;
 - c) cura la conservazione dei verbali e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
 - d) cura la redazione e l'aggiornamento del libro dei soci;
 - e) coordina i soci volontari addetti alla segreteria dell'Associazione.

Articolo 38 - Tesoriere

1. Il Tesoriere:
 - a) cura la tenuta della contabilità e la gestione del patrimonio dell'Associazione, secondo le decisioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei delegati;
 - b) cura la liquidazione degli impegni di spesa assunti dal Consiglio direttivo, nei limiti previsti dal bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei delegati;
 - c) cura la riscossione delle quote sociali e di ogni altro titolo dell'Associazione;
 - d) ha il potere di operare, congiuntamente con il Presidente o disgiuntamente nei limiti di delega disposti dal Consiglio direttivo, sulle posizioni bancarie intestate all'Associazione;
 - e) propone al Consiglio direttivo il progetto di bilancio e il rendiconto della gestione;
 - f) su richiesta del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale, è tenuto all'esibizione della documentazione contabile attestante la movimentazione economico-finanziaria;
 - g) cura la conservazione della documentazione contabile.

Capo IX – Elezioni

Articolo 39 – Commissione elettorale

1. Le elezioni sono gestite da una Commissione elettorale, composta da almeno tre soci, nominata dal Consiglio direttivo, con il compito di accettare le candidature, predisporre le liste e le schede elettorali, effettuare lo spoglio delle schede votate e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 40 - Circoscrizioni elettorali

1. Per l'elezione dei componenti dell'Assemblea dei delegati, i soci sono divisi in circoscrizioni elettorali, su base territoriale secondo la residenza anagrafica, per ognuna delle quali sono eletti i delegati secondo le previsioni dell'articolo 22.
2. L'elenco delle circoscrizioni elettorali è riportato in allegato al presente statuto, di cui costituisce parte integrante, e può essere modificato con deliberazione



ASSOCIAZIONE "CARIMA"

dell'Assemblea dei delegati, approvata da almeno due terzi dei componenti.

2. I mutamenti successivi alle elezioni non hanno alcun effetto sulla legittimità della carica assunta, purché sia mantenuta la qualifica di socio.
3. Per l'elezione del Collegio sindacale e del Collegio dei probiviri la circoscrizione è unica.
4. L'Assemblea dei delegati procede all'unificazione temporanea con una delle circoscrizioni limitrofe della circoscrizione elettorale con un numero di votanti inferiore a quello necessario per eleggere almeno due delegati.

Articolo 41 – Candidature

1. I voti di preferenza espressi per chi non si sia candidato, come di seguito previsto, non possono essere attribuiti.
2. Il socio, in possesso dei requisiti di eleggibilità, che intende candidarsi per l'Assemblea dei delegati o per i Collegi sindacale o dei probiviri deve proporre la propria formale candidatura, sottoscritta da almeno cinque soci, salvo che non sia componente uscente dell'organo.
3. La candidatura si propone per iscritto, indicando specificatamente la carica per la quale è presentata e dichiarando, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti prescritti, pena l'irricevibilità della candidatura.
4. Le candidature devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea generale dei soci.
5. I componenti uscenti di qualsiasi organo sono in ogni caso candidati d'ufficio per lo stesso organo, a meno che non dichiarino per iscritto di voler rinunciare alla candidatura o candidarsi per una carica diversa da quella ricoperta.

Articolo 42 - Compilazione delle liste

1. Scaduti i termini prescritti, si provvede alla compilazione delle liste suddivise per cariche e per circoscrizione, elencando i candidati in ordine alfabetico.

Articolo 43 – Risultati della votazione

1. Al termine della votazione, la Commissione elettorale procede allo spoglio delle schede ed al conteggio dei voti ottenuti da ciascun candidato, proclamando eletti i candidati maggiormente votati nel numero previsto per ogni organo sociale.
2. Per il Collegio sindacale, i primi tre votati sono i membri effettivi, i successivi due i membri supplenti.
3. In caso di parità di voti vengono applicati, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) viene confermato il componente uscente;
 - b) viene eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione;
 - c) viene eletto il più anziano di età.

Articolo 44 – Opzione



ASSOCIAZIONE "CARIMA"

1. L'eletto a più cariche, entro sette giorni dal momento in cui è sorta incompatibilità, e comunque entro e non oltre la data della prima riunione degli organi in cui è stato eletto, deve optare per una di esse e non può prendere possesso di alcuna carica se non dopo aver fatto opzione.
2. La dichiarazione di opzione deve essere presentata per iscritto.
3. Il mancato esercizio dell'opzione è causa di decadenza dalla carica assunta posteriormente.

TITOLO IV - CONTABILITÀ

Capo I – Bilancio

Articolo 45 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 46 - Patrimonio (Fondo comune)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle contribuzioni degli iscritti;
 - b) da ogni altro versamento e dalle eventuali erogazioni liberali da parte delle aziende od enti a cui appartengono i soci, nonché di altri enti o persone;
 - c) da attrezzature, arredi e quanto acquistato con i fondi sociali.
2. In caso di scioglimento o di liquidazione, il patrimonio che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Associazione, deve essere devoluto alla Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata o, se quest'ultima fosse cessata, la deliberazione di scioglimento e liquidazione stabilisce la destinazione del fondo residuo disponibile a favore di enti o associazioni di beneficenza aventi sede nel territorio di riferimento.

Articolo 47 - Conto consuntivo e preventivo

1. I bilanci, preventivo e consuntivo, ed il rendiconto della gestione, approvati dall'Assemblea dei delegati, sono resi noti a tutti i soci entro il termine di trenta giorni dalla approvazione.

Capo II - Prestazioni di solidarietà

Articolo 48 – Scopi

1. Le prestazioni di solidarietà consistono nella concessione di provvidenze economiche ai soci, che si trovino in particolari, eccezionali e comprovate difficoltà, con deliberazione del Consiglio direttivo, nei limiti previsti dal presente Statuto.

Articolo 48 - Destinatari delle prestazioni



ASSOCIAZIONE "CARIMA"

1. Hanno diritto di avvalersi delle prestazioni di solidarietà i soci che abbiano almeno cinque anni di anzianità d'iscrizione all'Associazione, salva deroga esplicita e motivata, per gravi ed eccezionali circostanze.

Articolo 49 - Limiti delle prestazioni

1. I prestiti debbono essere rimborsati nel periodo massimo di due anni, senza corresponsione di interessi o commissioni.
2. L'ammontare di ogni singolo prestito non può superare l'importo di euro 2.000 (duemila).
3. Tuttavia, tale limite può essere superato, in via eccezionale, ad unanimità di voti, fino ad un massimo di euro 4.000 (quattromila).
4. In ogni caso, il totale dei prestiti concessi non può essere superiore ad un decimo del patrimonio netto dell'Associazione, quale risulta dall'ultimo rendiconto approvato dall'Assemblea dei delegati.
5. Il Consiglio direttivo, ad unanimità di voti, sentito il Collegio sindacale e tenuto conto della svalutazione monetaria, può modificare gli importi sopra indicati, senza che ciò costituisca modificazione statutaria.

Articolo 50 – Condizioni

1. I prestiti vengono concessi contro rilascio di effetti cambiari sottoscritti dal socio beneficiario a favore dell'Associazione con l'avallo di un familiare di gradimento del Consiglio direttivo, che può concedere eccezionalmente l'esenzione dal rilascio dell'avallo.

Articolo 51 - Contributi a fondo perduto

1. In casi eccezionali e particolari, il Consiglio direttivo, all'unanimità, può concedere un contributo a fondo perduto nella misura massima di € 1.000 (mille).

TITOLO V - DISCIPLINA

Articolo 52 – Vincolo di giustizia e clausola compromissoria

1. I soci si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione o fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.
2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo del Collegio dei probiviri la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'articolo 808 del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sociale.
3. Il Collegio dei probiviri è attivato su richiesta scritta di una delle parti.

Articolo 53 - Provvedimenti disciplinari



ASSOCIAZIONE "CARIMA"

1. Il Collegio dei probiviri ha inoltre il compito di adottare i seguenti provvedimenti disciplinari a carico dei soci, con deliberazione motivata:
 - a) richiamo verbale o scritto;
 - b) sospensione per un periodo non superiore ad un anno;
 - c) radiazione.
2. I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono appellabili presso il Giurì d'onore.

Articolo 54 – Giurì d'onore

1. Il Giurì d'onore è composto di tre giudici designati uno dal Presidente dell'Associazione, uno dal socio ricorrente, unitamente alla richiesta di costituzione, ed il terzo dai primi due.
2. In caso di mancata designazione del secondo giudice, entro venti giorni dalla richiesta, ed in caso di disaccordo dei giudici sulla designazione del Presidente del Giurì d'onore, provvede il Presidente del Collegio sindacale.
3. Il Giurì d'onore, esperito il tentativo di conciliazione, procede con libertà di forme, redigendo processo verbale.
4. Ciascuna delle parti ha facoltà di essere rappresentata, assistita e difesa.
5. La decisione è deliberata a maggioranza di voti dai membri riuniti collegialmente ed è redatta per iscritto, contenendo:
 - a) l'indicazione delle parti;
 - b) l'esposizione sommaria dei motivi;
 - c) il dispositivo;
 - d) l'indicazione del luogo in cui è stata deliberata;
 - e) la sottoscrizione di tutti i membri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui ciascuna è apposta.
6. La decisione ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione.
7. Il pagamento delle spese per il funzionamento del Giurì d'onore è a carico della parte soccombente, salva diversa disposizione del Giurì stesso.

TITOLO VI - LIQUIDAZIONE E NORME FINALI

Articolo 55 – Liquidazione

1. L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea generale dei soci, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.
2. In tal caso, i soci deliberano, su proposta dell'Assemblea dei delegati o, in mancanza, del Collegio sindacale anche sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio sociale eventualmente residuale.

Articolo 56 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa rinvio alle norme dell'ordi-



ASSOCIAZIONE "CARIMA"

namento giuridico italiano sulle associazioni non riconosciute, in quanto compatibili.

Articolo 57 - Norma finale

1. Il presente statuto è stato approvato, per referendum, dall'Assemblea dei soci del 22 marzo 2019 ed è entrato in vigore il 1° aprile 2019.

* * *

Allegato 1 – Circoscrizioni elettorali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 dello statuto, le circoscrizioni di riferimento per l'elezione degli organi sociali sono delimitate come segue e riportate graficamente nella cartina allegata:

a) **Circoscrizione 1 – Macerata**

comprendente tutti i soci residenti nel comune di Macerata;

b) **Circoscrizione 2 - Camerino**

comprendente tutti i soci residenti nei comuni di Acquacanina, Apiro, Bolognola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cesapalombo, Cingoli, Esanatoglia, Fiastra, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Muccia, Pieve Torina, Poggio San Vicino, San Severino Marche, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Ussita, Valfornace, Visso ed in quelli di Cerreto d'Esi, Fabriano, Genga, Sassoferrato della provincia di Ancona;

c) **Circoscrizione 3 – Civitanova Marche**

comprendente tutti i soci residenti nei comuni di Civitanova Marche, Corridonia, Monte San Giusto, Montecosaro, Morrovalle ed quelli delle province di Ascoli Piceno e Fermo;

d) **Circoscrizione 4 – Recanati**

comprendente tutti i soci residenti nei comuni di Montecassiano, Montefano, Montelupone, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, in quelli restanti della provincia di Ancona ed in quelli della provincia di Pesaro;

e) **Circoscrizione 5 – Tolentino**



comprendente tutti i soci residenti nei comuni di Appignano, Belforte del Chienti, Caldarola, Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Mogliano, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Petriolo, Pollenza, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Tolentino, Treia, Urbisaglia.



ASSOCIAZIONE "CARIMA"

f) Circoscrizione 6 – Extra Marche

comprendente tutti i soci residenti a Roma e nei comuni diversi da quelli elencati precedentemente.

Allegato 2 – Simbolo identificativo

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 dello statuto, il simbolo identificativo adottato dall'Associazione ed ivi descritto è qui riportato graficamente:

